DISPOSIZIONI SULLA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

Art. 7-vicies-semel

Disciplina e procedura sanzionatoria

1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 144, comma 1, del testo unico bancario, nonche' della societa' di controllo dell'aggregato di copertura e della societa' cessionaria, la Banca d'Italia applica le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 1 e 9, 144-bis, 144-ter, 144-quater, 144-quinquies del testo unico bancario in caso di inosservanza degli articoli da 7-septies a 7-septiesdecies, dell'articolo 7-octiesdecies, comma 2 e dell'articolo 7-noviesdecies, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie come definite all'articolo 1, comma 1, lettera a), del testo unico bancario.
2. Si applicano le disposizioni in materia di procedura previste dagli articoli 145 e 145-ter. La Banca d'Italia puo' adottare disposizioni attuative in materia di procedura ai sensi dell'articolo 145-quater del testo unico bancario. (18)

Versione in vigore dal 1 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti
Estremi	Legge 30 aprile 1999, n. 130
Titolo	I-bis — Obbligazioni bancarie garantite
Capo	V — (Vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1999

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(18) Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sulla-cartolarizzazione-dei-crediti/art-7-vicies-semel-disciplina-e-procedura-sanzionatoria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it